

Biocarburanti sostenibili, da Bruxelles un sistema di certificazione

L'Esecutivo europeo attraverso due comunicazioni e una dichiarazione ha definito oggi i requisiti per sistemi di certificazione volontaria in merito a biocombustibili dell'Unione, siano essi prodotti dai 27 Paesi Membri o importati da terzi



Grande passo avanti quello compiuto oggi dalla Commissione Europea in tema di biocarburanti. Gli attesi requisiti di sostenibilità per un settore così delicato e controverso sono stati finalmente messi a punto dall'esecutivo europeo che ha oggi rilasciato due Comunicazioni ufficiali in merito all'orientamento comunitario sui biofuel. Il [pacchetto](#) adottato oggi da Bruxelles, e composto anche da una Decisione, è stato disegnato con l'obiettivo di aiutare le imprese e gli Stati membri ad attuare la direttiva sull'energia da fonti rinnovabili. Un terreno accidentale quello sui cui si è mossa la Commissione, ma che porta nel concreto a facilitare il processo di certificazione, particolarmente atteso sia dal settore che dai critici dei biocombustibili.

E il perché la UE voglia puntare tanto su questa fonte lo spiega lo stesso commissario all'energia Günther Oettinger: *“Negli anni a venire i biocarburanti saranno l'unica alternativa alla benzina e ai combustibili diesel utilizzati per i trasporti, che causano oltre il 20% delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione europea. Dobbiamo garantire che anche i biocarburanti siano sostenibili”*. I tre documenti interessano:

- la comunicazione sui sistemi volontari e i valori standard nei biocarburanti dell'UE e il sistema di sostenibilità dei bioliquidi;
- la comunicazione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;
- la decisione sugli orientamenti per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.

Ma quali sono nel dettaglio le novità introdotte? Le due comunicazioni apportano innanzitutto un'importante innovazione, ovvero gli standard su cui si andrà a costruire un sistema volontario di certificazione per la sostenibilità che la Commissione incoraggia industria, governi e ONG ad adottare.

Revisori indipendenti dovranno esaminare l'intera catena di produzione, dal coltivatore e dallo stabilimento produttivo al commerciante fino al distributore per accertare che tali sistemi siano affidabili e non vengano lasciati margini per eventuali frodi. I certificati dovranno dunque garantire

che tutti i biocarburanti venduti con questa etichetta siano sostenibili e prodotti secondo i criteri fissati dalla direttiva sulle rinnovabili. Massima attenzione alla questione “suolo”; l’esecutivo spiega infatti anche quali **tipi di terreni non possono essere utilizzati** per la produzione. E’ il caso delle foreste naturali, delle aree protette, così come delle zone umide, delle torbiere drenate o luoghi ad elevata biodiversità. Tra le indicazioni riportate nel Pacchetto anche l’esplicita promozione solo di biofuel che permettano risparmi di gas serra pari al 35% rispetto alla benzina e ai combustibili diesel che salirà al 50% nel 2017 e al 60% (per i biocarburanti prodotti da nuovi impianti) nel 2018. Nel calcolo vengono inclusi non solo il biossido di carbonio ma anche il metano (CH₄) e l’ossido di diazoto (N₂O).

“Il nostro sistema di certificazione, – ha continuato Oettinger – il più rigoroso tra quelli esistenti, garantirà che i biocarburanti rispettino gli standard ambientali più severi e avrà ripercussioni positive anche su altre regioni del mondo, perché si applica anche ai biocarburanti importati”. In altre parole, ai fini degli obiettivi nazionali 2020, i Ventisette potranno contabilizzare solo biofuel soddisfacenti le condizioni previste, siano esse prodotti all’interno dell’Unione che importati da paesi terzi.

Bruxelles fa un chiaro esempio di una possibile situazione: “un fornitore di carburante del Regno Unito che utilizza etanolo proveniente dal Brasile deve notificare i quantitativi di biocarburante alle autorità britanniche. Per dimostrare che essi sono sostenibili ai sensi della direttiva, il fornitore può aderire ad un sistema volontario di certificazione”, assicurandosi che in tutte le fasi della catena di produzione vengano tenute registrazioni complete. Anche se non obbligatorio, la situazione più logica è che il prodotto finale venga contrassegnato con un’etichetta e nell’eventualità in cui, “malgrado l’audit indipendente, sussistano sospetti di frode, chiunque può sottoporre il caso alla Commissione e quest’ultima può revocare il riconoscimento del sistema”.